

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

RICORSO con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Nell'interesse dei Prof.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
CANGIANO	CARMEN	[REDACTED]
DI BELLA	ANGELA	[REDACTED]
DI MARTINO	SILVANA	[REDACTED]
LI ROSI	MARIA ANGELA	[REDACTED]
MAURO	STEFANIA	[REDACTED]
PEDICINI	CARMEN	[REDACTED]
PISACANE	ROBERTO	[REDACTED]
ROTONDI	GENOVEFFA	[REDACTED]
RUSSO	ANTONELLA	[REDACTED]
SANTILLO	PIO	[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al ricorso introduttivo del giudizio – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del d.l. 9 gennaio 2020 n. 1, conv. con L. 5 marzo 2020 n. 12), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso – come in atti – dall'Avvocatura Generale dello Stato

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 – 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

NONCHÉ CONTRO la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t, il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI dei prof.ri Adriana Ninniri, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] Libardi Antonio
C.F. [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA degli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, e quindi di tutti i provvedimenti, ivi inclusi gli atti endo-procedimentali, adottati nel corso della procedura in parola, già impugnati con separati ricorsi.

F A T T O

Con distinti ricorsi, i ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lazio gli esiti delle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n.1259, sollevando plurime ed articolate censure avverso le operazioni selettive che risultavano essere irrimediabilmente inficiate da vizi di legittimità sia sostanziali che procedurali.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l'altro – veniva contestata non solo l'adozione della griglia di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, siccome costituitasi con la presenza di componenti versanti in condizioni di oggettiva incompatibilità, ma veniva altresì eccepita la grave,

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 – 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione. Come noto, infatti, la procedura concorsuale veniva completata a seguito della sospensione cautelare delle sentenze nn. 8655 e 8679 del 3 luglio 2019, con le quali codesto Tribunale aveva annullato gli esiti della selezione di cui è causa, concessa negli appelli proposti dal Ministero resistente e da alcuni candidati, gravami che venivano poi accolti con decisioni del Consiglio di Stato nn. 395 e 396 del 12 gennaio 2021.

Occorre tuttavia evidenziare che i suddetti giudizi scontavano un evidente *deficit* istruttorio, tenuto conto che, in ossequio ai principi di economia processuale, codesto ecc.mo Tribunale aveva definito la controversia ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., facendo applicazione del criterio della "ragione più liquida" e ritenendo quindi non necessari ulteriori approfondimenti.

* * * * *

Ad ogni modo, una volta conclusa la procedura concorsuale, all'esito di un complesso *iter* giudiziario, i ricorrenti potevano acquisire gli atti concorsuali in formato digitalizzato (**doc. 1**).

Orbene, come si evince da alcuni sintetici *report* elaborato (**doc. 2.a, 2.b, 2.c e 2.d**) l'attenta analisi della documentazione fornita ha consentito di appurare la sussistenza di gravi e manifesti vizi nell'attività di correzione, a fronte di oggettive violazioni dei criteri di valutazione, non essendo stata rispettata la griglia approvata, nonché ingiustificate disparità di trattamento, con l'assegnazione in

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

numerosissimi casi di punteggi elevati rispetto a elaborati *ictu oculi* insufficienti, oltre ad alcune patenti anomalie nei metadati (data di registrazione del file non coerente con la correzione, ecc.) e nei file consegnati (in alcuni casi privi di alcuni documenti).

Di qui, pertanto, la necessità del presente ricorso avverso gli atti già impugnati in ragione di elementi di fatto non conosciuti al momento dell'istaurazione dei pregressi giudizi.

* * * * *

Per mero tuziorismo, poi, occorre evidenziare come solo di recente, a seguito di un'ulteriore e distinta iniziativa giudiziale, i ricorrenti hanno altresì potuto acquisire anche copia del codice sorgente e dei file generati dalla piattaforma informatica utilizzata per la gestione del concorso *de quo*, pure oggetto di specifica istanza istruttoria proposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'analisi di tale enorme mole di informazioni, invero essenziali per comprendere il reale funzionamento della piattaforma, è tuttora in corso ed è ancora incompleta, non avendo il Ministero resistente adempiuto integralmente all'onere di ostensione dei dati richiesti, coma di recente accertato da codesto ecc.mo Tribunale con sentenza n. 7489 del 23 giugno 2021.

Con ogni evidenza, tale indagine tecnica è necessaria ed indefettibile per appurare se la procedura concorsuale in parola si sia effettivamente svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, di anonimato, di *par condicio*.

* * * * *

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto già ampiamente rappresentato, dedotto ed eccepito nei ricorsi già proposti, al fine di integrare le difese alla luce della documentazione solo di recente acquisita, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono il presente ricorso, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come rilevato in fatto, l'attività di correzione dei compiti è illegittima in quanto inficiata da evidenti vizi di valutazione che si palesano *ictu oculi*, venendo così ad essere dimostrata la patente inattendibilità e l'evidente insostenibilità dei giudizi espressi.

Sono riscontrabili, infatti, valutazioni oggettivamente arbitrarie e irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica, che non sono niente affatto episodiche, ma invece riguardano un numero consistente di elaborati presentati da candidati risultati idonei, dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Commissione esaminatrice

A) Innanzi tutto, occorre considerare che rispetto a ben 142 compiti esaminati (doc. 3.a), **nell'applicare il Criterio 2.1 "Inquadramento normativo" della griglia di valutazione le varie commissioni hanno assegnato punteggi oltremodo elevati** (3 pt. o addirittura il massimo di 4 pt.) **anche a risposte che, tuttavia, consistevano in formulazioni altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti.**

Invero, il suddetto parametro avrebbe dovuto orientare le commissioni proprio nella verifica circa l'effettiva conoscenza dell'ordinamento di settore e la capacità del candidato di applicare le prescrizioni normative utili alla risoluzione del quesito sottoposto.

In tal senso, sia l'Indicatore "*Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*" che il Descrittore "*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate*", non lasciano adito ad alcun dubbio, sicché l'attività di correzione avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sugli aspetti giuridici-formali.

Di contro, nei 142 elaborati esaminati, così come dettagliatamente indicati nel report versato in atti, **le risposte fornite sono state chiaramente evasive rispetto alla illustrazione della cornice normativa di riferimento, che non è stata in alcun modo individuata**, a riprova lampante della incapacità di tali candidati di definire il contesto giuridico rilevante.

Si tratta di un vizio che codesto ecc.mo Tribunale ben può verificare sulla scorta della piana lettura degli elaborati depositati, non essendo necessari accertamenti tecnici in considerazione dell'oggetto d'indagine, involgente questioni eminentemente giuridiche.

Il mancato inquadramento normativo della questione, così come l'assenza di qualsiasi richiamo alle disposizioni di settore, infatti, non rientra affatto nell'alea dell'opinabilità tecnico-scientifica, ma costituisce invero un dato di fatto agevolmente riscontrabile e di certo non contestabile.

Ma non solo. Occorre rimarcare, infatti, che, **in oltre 50 casi, l'indebita maggiorazione del punteggio ha consentito ai candidati di raggiungere per pochi decimali la soglia minima di idoneità** (70 pt.) prevista dall'art. 8 della *lex specialis*.

In altri e più chiari termini, la valutazione assolutamente incongrua rispetto al criterio 2.1 (Inquadramento normativo) è risultata decisiva per consentire l'ammissione alle prove orali, di talché l'attività irrazionale e ingiustificata di correzione dei compiti appare essenzialmente orientata ad evitare l'esclusione di tali candidati dal concorso.

B) Come ulteriore sintomo di manifesta irrazionalità dei giudizi favorevoli espressi con riguardo alle prove dei candidati risultati idonei, si evidenzia altresì che in un numero consistente di casi (57), non è stata applicata rigorosamente la griglia di valutazione approvata con verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 (**doc. 4**), essendo stati attribuiti punteggi non previsti nella scala di riferimento ovvero

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

comunque espressi con decimali di punto, con conseguente disomogeneità dei giudizi tra le singole sotto-commissioni esaminatrici.

In tal senso, si consideri che **in relazione a ben 4 candidati sono stati riconosciuti punteggi addirittura superiori al massimo attribuibile secondo la predetta griglia.**

In particolare, la prof.ssa **Leonarda D'Agostino** ha conseguito il punteggio pari a 2 pt., per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa **Adriana Ninniri**, invece, ha conseguito il punteggio pari a 1,50 pt., 1.25 pt. e a 2 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa **Francesca Apollonia Barbieri**, poi, ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito. Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

In ultimo, il prof. **David Bargiacchi** ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 4 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 4 e 5.

Ma vi è di più! **Tali candidati, infatti, proprio in considerazione della maggiorazione del punteggio indebitamente riconosciuta, hanno potuto conseguire l'idoneità superando la soglia minima** (70 t.) prevista dall'art. 8 della *lex specialis* e ottenendo così un'indebita ammissione al prosieguo delle prove concorsuali.

Ad ogni modo, l'esame complessivo della documentazione solo di recente acquisita consente di confutare anche la motivazione addotta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 396 del 12 gennaio 2021, laddove, chiamata a pronunciarsi in giudizio su analoga censura, è stato affermato che *«punteggi e scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (allegata al verbale del 25 gennaio 2019) devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l'attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale»*.

Invero, la suddetta argomentazione tradisce lo scopo precipuo della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice di voler graduare i criteri di valutazione già predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico mediante l'indicazione di precisi elementi ponderali, nonché di voler sottoporre l'approvazione della relativa griglia

in seduta plenaria, con la presenza e condivisione di tutti i componenti delle singole sotto-commissioni nominate.

Non vi è chi non veda, infatti, come la determinazione di una scala di riferimento con intervalli di punteggio definiti rispondesse alla esigenza primaria di assicurare l'omogeneità nelle valutazioni a fronte della notevole mole di elaborati, con conseguente prolungarsi nei mesi delle attività di correzione, e della conseguente istituzione di ben 37 sotto-commissioni.

Orbene, all'esito di un'attenta analisi delle prove dei candidati idonei e delle relative schede di valutazione, si è potuto appurare che **la presenza di punteggi intermedi è riscontrabile pressoché esclusivamente nell'operato delle sotto-commissioni n 22 e soprattutto n. 34** (con oltre 32 dei 57 compiti riscontrati).

Fatta eccezione per tali casi, quindi, **le altre sotto-commissioni si sono strettamente attenute alla griglia di valutazione, correttamente ritenendola vincolante.**

Ne deriva che **la maggiore differenziazione valutativa**, richiamata dal Giudice di appello, **non ha affatto rappresentato un canone comune e condiviso da tutti i commissari**, dal momento che ha trovato attuazione soltanto in favore dei candidati i cui compiti sono stati corretti dalle richiamate sotto-commissioni nn. 22 e 34.

Pertanto, sono risultati indubbiamente avvantaggiati quei candidati i cui compiti erano mediamente sufficienti, essendo il relativo giudizio sostanzialmente attestato in prossimità della soglia minima, che tuttavia poteva essere superata

soltanto grazie alle differenze decimali utilizzate nell'applicazione dei criteri di valutazione.

Ne deriva che è del tutto evidente la disparità di trattamento che si è venuta ad ingenerare a fronte di un'attività di correzione che non ha presentato i requisiti minimi di legittimità, siccome non omogenea e trasparente tra tutte le sotto-commissioni istituite.

C) Con come rilevato in fatto, i file consegnati presentano evidenti anomalie nei metadati, che meritano un opportuno approfondimento istruttorio, anche all'esito della completa acquisizione del codice sorgente e di una verifica tecnica fatta direttamente sulla piattaforma predisposta dal Ministero.

Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che in un numero cospicuo di casi, la data di registrazione del file non è coerente con la relativa attività svolta dalla Commissione esaminatrice, spesso con un disallineamento temporale anche consistente e non giustificabile.

Si pensi che spesso tale anomalia si è verificata proprio con riferimento alla griglia di valutazione del compito, che riporta una data successiva alla data di correzione risultante dal verbale (vedi candidati DNGDNC66B25F8390 n. 5947; DNFTTL76B11L103P n. 5990; DNOLSN59P21A714R n. 5186).

Ad ogni modo, per un'analisi completa si rinvia ai reports (**doc. 3.c**) contenenti l'elencazione delle anomalie individuate.

Non vi è chi non veda come i casi riscontrati siano suscettibili di minare in radice la credibilità e l'attendibilità delle operazioni di correzione, imponendo così una attenta verifica sulla documentazione fornita.

D) I dedotti vizi riscontrati nella valutazione delle prove scritte, siccome diffuse e involgenti un numero oltremodo ampio di candidati risultati idonei e quindi ammessi alle prove orali, integra gli estremi dell'illegittimità sindacabile dal Giudice Amministrativo, benché espressione di discrezionalità tecnica, dal momento che forniscono una dimostrazione lampante dell'esercizio abnorme e irragionevole da parte della Commissione esaminatrice delle funzioni assegnate. Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«Va superata l'equazione che assimila la discrezionalità tecnica al merito insindacabile; il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo»* (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202)

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di voler disporre apposita CTU dell'art. 63 cod. proc. amm. essendo necessario valutare il rigoroso rispetto del criterio di omogeneità, quale declinazione dei principi fondamentali di

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e *par condicio*, nei giudizi formulati in applicazione della griglia di valutazione dalla Commissione esaminatrice centrale e dalle 37 Sotto-commissioni costituite.

Come noto, infatti, «*Non può essere impedito il sindacato giudiziario sui giudizi espressi dalle commissioni concorsuali il quale può essere approfondito fino all'esercizio di un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall'amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso concreto. Il Giudice Amministrativo può effettuare tale approfondimento autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero mediante l'ausilio di un consulente esperto. Il sindacato giudiziario, tuttavia, deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può spingersi a formulare un giudizio alternativo da sovrapporre a quello espresso dall'amministrazione medesima*» (cfr. *ex multis* TAR Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014 n. 254).

Nella vicenda di cui è causa, si è dato conto di indubbe anomalie che minano in radice l'attendibilità dei giudizi espressi. Ed infatti, basti considerare che il parametro in contestazione ("Inquadramento normativo"), la cui applicazione è risultata essere ingiustificata in ben 142 casi, presenta margini di apprezzamento oltremodo ristretti e quasi vincolati che non lasciano spazio a valutazioni di tipo discrezionale da parte dell'esaminatore, costituendo così un canone di oggettivizzazione dei giudizi ben sindacabile *ab externo* dal Giudice Amministrativo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In tal senso, qualora occorra, tale indagine tecnica ben può essere svolta anche mediante una attività di ri-correzione degli elaborati consegnati dai ricorrenti nonché degli elaborati consegnati dai candidati ammessi a sostenere la prova orale, evidentemente previa anonimizzazione dei file e nomina organismo munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, stante la mole delle prove da esaminare.

P Q M

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto in contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami

ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;

- occorre notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, in conseguenza delle specifiche contestazioni, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 28/06/2021 17:17:00

16

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 17/2022 del 5 gennaio 2022, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7398/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."